



COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

COPIA

DELIBERAZIONE N. **24**

in data: **02.05.2016**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA**

L'anno **duemilasedici** addì **due** del mese di **maggio** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta stra/ordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BERNARDI NICOLA	Presente	8 - MEO GABRIELLA	Assente
2 - CONSIGLI PAOLO	Assente	9 - GAIBANI MASSIMINO	Presente
3 - FOGLIA MAURO	Presente	10 - MORENI MARCO	Presente
4 - ZANICHELLI IGINO	Presente	11 - RAGAZZINI ANDREA	Presente
5 - TRIDENTE TIZIANA	Assente	12 - DERLINDATI MICHELA	Presente
6 - GAIBAZZI PATRIZIA	Presente	13 - STORCI MARIA MARGHERITA	Presente
7 - LOMMI PAOLO	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Felice Antonio Pastore** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In prosieguo di seduta il Dott. **Nicola Bernardi** introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

Risultano presenti in più rispetto all'appello iniziale i Consiglieri: Consigli e Tridente
Totale presenti n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Sissa Trecasali è istituito, con decorrenza 01.01.2014, a seguito di fusione dei comuni di Sissa e di Trecasali (Legge Regionale 7 novembre 2013 , n.20), conseguentemente disciolti ;
- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra richiamata, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale dei Comuni di Sissa e Trecasali restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Sissa Trecasali;
- che il Comune di Sissa Trecasali ha iniziato tempestivamente un percorso di adeguamento degli atti normativi inerenti i servizi, al fine di superare le diverse discipline adottate singolarmente dai due disciolti Comuni e di uniformare le modalità di accesso, di gestione e di tariffazione dei servizi;

RICHIAMATI gli atti di Consiglio Comunale n. 19/1995 modificato da ultimo con delibera n. 15/2011 e n. 46/2003 modificato da ultimo con delibera n.3/2010, rispettivamente di Sissa e Trecasali;

RICHIAMATI il Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di Polizia mortuaria”, la Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri” e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di procedere ad una riscrittura integrale del Regolamento per superare le differenze gestionali adottando strumenti regolativi aggiornati che siano in grado di disciplinare la complessa materia di Polizia Mortuaria;

VISTA la bozza di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria composto da 78 articoli, con la finalità di garantire un sistema responsabile di utilizzo dei servizi e maggiore trasparenza.

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n 23919 del 22 luglio 2015 che prevede che i Regolamenti comunali di Polizia mortuaria non siano più assoggettati ad omologazione da parte del Ministero della Salute, sia in presenza che in assenza di specifica legge regionale concernente la Polizia Mortuaria;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi in data 28.04.2016 dal Segretario Comunale dott. Pastore Felice Antonio dal Responsabile del III° Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riportati in calce;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il “REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA nel testo allegato, composto di n. 78 articoli;
- 2) DI DARE ATTO che, dall’entrata in vigore del Regolamento di cui sopra, sono abrogati i dispositivi regolamentari assunti singolarmente dai Comuni di Sissa e di Trecasali, nonché ogni altra norma regolamentare incompatibile;
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile del I° Settore tutti gli adempimenti successivi al presente atto;
- 4) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, ed in particolare l’articolo 23, disponendo la pubblicazione sul sito web dei dati sotto riportati in formato tabellare:

- Provvedimento	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2016
- Oggetto	Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
- Contenuto	Regolamento Polizia Mortuaria
- Eventuale spesa prevista	
- Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	

- 5) DI DICHIARARE, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime favorevole votazione, resa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Addì, 28.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Felice Pastore

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole

Addì, 28.04.2016

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Bernardi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ugo Giudice

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.05.2016 ai sensi dell'Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Addì, 18.05.2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ugo Giudice

Copia conforme all'originale.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la suesposta deliberazione:

- ☐ È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Esecutiv. data _____) - Art.134, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI SISSA TRECASALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 24 in data 2 maggio 2016

Riferimenti normativi:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265
- d.P.R. Regolamento Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285
- Legge 30 marzo 2001, n.130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
- D.l 27 dicembre 2000, n.392, art. 1 comma 7 bis
- d.P.R. 11 luglio 2003, n.254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n.179"
- Legge 1 agosto 2002, n.166
- Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n.19 "Disciplina in materia funeraria e di Polizia mortuaria"
- Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n.13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali"
- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n 10 "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 L.R. 29 luglio 2004, n. 19.
- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n.19/2004
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24

INDICE

TITOLO I

CAPO I-DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Oggetto	7
2	Definizioni	7
3	Competenze	10
4	Responsabilità	11
5	Servizi gratuiti e a pagamento	11
6	Atti a disposizione del pubblico	12

CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
7	Deposito ed osservazione ed obitori	13
8	Periodo di osservazione	13

CAPO III- FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
9	Verifica e chiusura feretri	14
10	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	15
11	Piastrina di riconoscimento	16

CAPO IV- TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
12	Esercizio del servizio di trasporto funebre	17
13	Trasporto di ceneri e resti	18
14	Trasporto per seppellimento o cremazione	19
15	Disciplina dell'attività di trasporto funebre e percorso	19
16	Trasporti all'estero o dall'estero	21
17	Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre	21
18	Controlli sui trasporti	22
19	Disciplina degli arrivi presso i cimiteri comunali	22
20	Cortei funebri	23

TITOLO II

CAPO I-CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
21	Elenco Cimiteri	23
22	Disposizioni generali di vigilanza	24
23	Reparti speciali	24
24	Ammissione nei cimiteri	25
25	Fiori e piante ornamentali	25
26	Lapidi e coprifossa	26
27	Disciplina per l'ingresso ai cimiteri	27
28	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	28

TITOLO III

CREMAZIONE DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

CAPO I – CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
29	Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili	30

CAPO II – AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
30	Autorizzazione affidamento personale delle ceneri	31

CAPO III- DISPERSIONE- SEPOLTURA DELLE CENERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
31	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	32
32	Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri	34
33	Modalità di conservazione delle urne cinerarie	34
34	Tariffe	35
35	Controlli e sanzioni	35
36	Senso comunitario della morte	35

TITOLO IV

CAPO I SEPOLTURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
37	Inumazione	36
38	Tumulazione	37

CAPO II ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
39	Esumazioni ordinarie	38
40	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	39
41	Esumazioni straordinarie	39
42	Estumulazioni	39
43	Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento	40
44	Raccolta delle ossa	41
45	Recupero dei materiali	41

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
46	Disposizioni generali	42
47	Piano regolatore cimiteriale	42

TITOLO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
48	Concessioni	43
49	Modalità delle concessioni	44
50	Pagamento delle concessioni	45
51	Scadenza della concessione	46
52	Sepulture abbandonate, revoca e decadenza della concessione	46
53	Rinuncia della concessione	47

TITOLO VII

SEPOLCRI FAMILIARI CAPPELLE GENTILIZIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
54	Sepulture private	48
55	Uso delle sepolture private	49
56	Manutenzione delle sepolture private	49
57	Costruzione dell'opera- termini	50
58	Divisioni, subentri, rinunce	50
59	Revoca, decadenza, estinzione	52

TITOLO VIII

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESE FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
60	Accesso ai cimiteri	53
61	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	53
62	Responsabilità- deposito cauzionale	54
63	Recinzione aree- materiali di scavo	54
64	Introduzione e deposito di materiali	55
65	Orario di lavoro	55
66	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	55
67	Vigilanza	55

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
68	Lampade votive	56
69	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	56
70	Mappa	57
71	Annotazioni in mappa	57
72	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	57
73	Schedario dei defunti	58

74	Scadenziario delle concessioni	58
----	--------------------------------	----

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
75	Efficacia delle disposizioni del regolamento	59
76	Concessioni pregresse	59
77	Istituto dell'Immemoriale	59
78	Violazioni del presente regolamento e sanzioni	61
79	Norma finale e di rinvio	62

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2

DEFINIZIONI

- a. **Accertamento di morte:** tutte le procedure medico-legali eseguite esclusivamente da personale medico per effettuare la diagnosi di morte e produrre la dichiarazione delle cause di morte. Il momento centrale ai fini della diagnosi è costituito dal rilievo della cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo.
- b. **Cadavere:** corpo umano rimasto privo di funzioni vitali dopo gli accertamenti di morte previsti dalla legge, fino all'esumazione o all'estumulazione ordinaria (10 o 20 anni dal decesso).
- c. **Camera ardente:** la camera ardente è un locale, all'interno di un'abitazione privata (in genere) o di un luogo appositamente previsto per lo scopo, dove è esposto il cadavere prima della sua definitiva sepoltura.
- d. **Campo di inumazione:** campo destinato all'inumazione, all'aperto ed al coperto, ubicato in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- e. **Carro funebre:** veicolo a trazione animale o meccanica destinato al trasporto dei feretri;
- f. **Cassetta/cassettina per ossa umane:** contenitore alternativo al feretro per la conservazione ossa umane a seguito della completa scheletrizzazione del cadavere, provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie. Tale contenitore deve riportare sull'esterno gli estremi identificativi del resto mortale. Il

contenitore non deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere.

- g. **Celletta ossario e/o cineraria**: manufatto destinato ad accogliere i resti mortali ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, o le ceneri provenienti dalla cremazione;
- h. **Cinerario comune**: un luogo dove accogliere le ceneri provenienti da cremazione per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i. **Concessionario**: colui che è titolare di una concessione cimiteriale o le persone aventi titolo, ovvero i suoi discendenti diretti (articolo 75 codice civile), fino al sesto grado (articoli 76 e 77 Codice Civile).
- j. **Concessione cimiteriale**: La concessione cimiteriale è una concessione amministrativa con la quale viene concessa ad una o più persone fisiche o giuridiche l'uso di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e necessariamente finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo variabile. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile. In quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente.
- k. **Convivente**: persona avente legami affettivi con il defunto con cui conviveva nella stessa residenza al momento del suo decesso e nei 6 mesi precedenti.
- l. **Copri fossa**: Lastra sepolcrale di pietra, marmo o granito, collocata sulle fosse di inumazione, con un'iscrizione funeraria o con i semplici dati anagrafici del defunto.
- m. **Cremazione**: La cremazione è la pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere o i suoi resti nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei). La cremazione non riduce il cadavere in cenere: i resti di tale pratica sono frammenti ossei friabili che, in un secondo momento, vengono sminuzzati fino a formare una cenere che poi, a seconda degli usi, delle consuetudini o delle ultime volontà della persona defunta, vengono custodite in un'urna, sepolte, sparse, o quant'altro.
- n. **Deposito di osservazione**: luogo dove vengono deposti i cadaveri a cassa aperta, per il cosiddetto "periodo di osservazione".
- o. **Estumulazione**: operazione di recupero dei resti mortali dal loculo o dalla tomba;
- p. **Esumazione**: operazione di recupero dei resti mortali da terra;
- q. **Famigliari**: persone legate da un vincolo di parentela o affinità, a cui sono destinati diritti o doveri in merito all'utilizzo delle concessioni cimiteriali o alla destinazione dei defunti.
- r. **Feretro, bara o cassa**: contenitore usualmente in legno e zinco, o anche di altro materiale anche biodegradabile, atto alla conservazione, al trasporto, alla tumulazione, inumazione o cremazione di salme o cadaveri. Tale contenitore deve riportare sull'esterno gli estremi identificativi del defunto e deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere;
- s. **Fossa**: buca nei campi di inumazione destinata a ricevere un feretro.
- t. **Giardino della rimembranza**: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali sia stata prevista la dispersione;
- u. **Inconsunti**: sinonimo di resti mortali;
- v. **Inumazione**: sepoltura del cadavere in terra;
- w. **Lampada votiva**: sistema di illuminazione in corrispondenza delle singole sepolture, messo a disposizione nei cimiteri dall'Amministrazione comunale (direttamente o previa concessione), previo pagamento di un canone.
- x. **Lapide**: Lastra sepolcrale di granito o marmo, posta in corrispondenza dei loculi o cellette, con un'iscrizione funeraria o con i semplici dati anagrafici del defunto.

- y. **Loculo o tomba:** Vano murario destinato alla sepoltura dei resti di una persona (il cadavere, le ossa, le ceneri);
- z. **Ministro del culto:** soggetto che per competenza territoriale o per incarico affidatogli da una confessione religiosa o dai fedeli, compie i riti propri della confessione stessa;
- aa. **Obitorio/Camera mortuaria:** un obitorio (o anche camera mortuaria) è un edificio o una stanza, usato per contenere i cadaveri dei defunti prima che sia avvenuta la loro identificazione ed eventualmente prima che venga effettuata l'autopsia.
- bb. **Ossario comune:** un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- cc. **Parenti:** per il presente regolamento, la parentela è un vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 del Codice civile italiano). Questo vincolo è costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici. La parentela si dice diretta o in linea retta quando le persone discendono l'una dall'altra (per esempio: padre e figlio), si dice indiretta o in linea collaterale quando le persone non discendono l'una dall'altra, pur avendo un antenato in comune (per esempio: fratelli o cugini). Per parente è da intendersi anche il coniuge.
- dd. **Periodo di osservazione:** periodo entro il quale alle salme deve essere prestata la necessaria vigilanza al fine di identificare eventuali segnali di vita.
- ee. **Persona benemerita:** soggetto che può essere autorizzato all'uso di una sepoltura in un'arcata gentilizia.
- ff. **Responsabile del Servizio:** figura professionale designata per gestire e coordinare le attività dei Servizi cimiteriali e dell'Ufficio di Polizia Mortuaria; nel caso in cui gli sia stata attribuita la funzione di posizione organizzativa, può svolgere le funzioni dirigenziali che gli sono state specificamente assegnate. Ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento. Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica riguardo alle opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ricalcolo opera manufatti di cappelle gentilizie, l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.
- gg. **Resti mortali:** esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione (*disidratazione intensa dei tessuti per evaporazione molto rapida di liquidi*), saponificazione (*formazione di adipocera prodotto dalla combinazione dei grassi neutri dei tessuti con sali presenti nell'acqua o nel terriccio umido in cui si trova il cadavere*), corificazione (*trasformazione coriacea dei tegumenti che assumono l'aspetto del cuoio di nuova concia, mentre il cadavere non va incontro a putrefazione. Si verifica in casse di zinco ermeticamente chiuse*) o macerazione (*tessuti imbibiti di acqua*), decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, ad anni 10 e 20;
- hh. **Resti mortali ossei:** esiti della completa scheletrizzazione del cadavere o dei resti mortali;
- ii. **Salma:** corpo umano rimasto privo di funzioni vitali prima dell'accertamento della morte;
- jj. **Traslazione:** trasferimento di un feretro, cassetta o urna da una sepoltura all'altra all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero;
- kk. **Trasporto funebre:** Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, al luogo di conservazione o

dispersione delle ceneri, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e personale idonei.

ll. **Tumulazione**: sepoltura del cadavere in loculo o tomba;

mm. **Ufficio di Polizia Mortuaria**: l'ufficio che, nell'ambito delle proprie competenze funzionali, si occupa della gestione amministrativa dei cimiteri comunali e svolge l'attività di rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, alla cremazione, alla dispersione e/o affido delle ceneri, di rilascio del passaporto mortuario, e autorizza il rilascio, la revoca e la rinuncia delle concessioni cimiteriali individuali.

nn. **Ufficio Tecnico Comunale**: ufficio competente alla gestione dei cimiteri per tutto quello che concerne le strutture, la vigilanza tecnica manutentiva, le operazioni cimiteriali svolte in economia con proprio personale, la pulizia, l'organizzazione e il controllo sugli addetti e sulle imprese manutentive esterne.

oo. **Urna cineraria**: è un contenitore di materiale resistente ed infrangibile, anche biodegradabile se destinato all'inumazione, adatto a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione.

Art. 3

COMPETENZE

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e la sua gestione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, è esercitata attraverso le forme previste dalle norme e regolamenti nazionali e regionali in vigore.

- a. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e dell'articolo 4 decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
- b. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potrebbero essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Competenze:

- a. Ufficio di Polizia Mortuaria: determinazione orari funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, individuazione ed assegnazione delle sepolture, attivazione personale addetto ai servizi cimiteriali, concessioni e rinnovi loculi, pratiche relative a esumazioni, estumulazioni, cremazioni, pratiche amministrative connesse, stipula contratti se non diversamente previsto;
- b. Ufficio Tecnico Comunale: redazione piano regolatore generale dei cimiteri, lavori di carattere edilizio, vigilanza tecnica e ambientale, manutenzione generale e straordinaria, concessione delle aree per la costruzione delle cappelle gentilizie e ricalcolo concessione eventuale decadenza delle stesse;
- c. Ufficio di Stato Civile: redazione atto di morte, rilascio autorizzazione di seppellimento;
- d. Ufficio Comunale Attività Suap/Commercio: rilascio autorizzazioni commerciali, noleggio con conducente, licenze per agenzie d'affari;
- e. Ufficio di Polizia Municipale: organizzazione viabilità dei percorsi funebri, cortei e riti funebri, vigilanza dei cimiteri; elevazione delle sanzioni alle violazioni del presente Regolamento;

- f. Ufficio Ragioneria: operazioni contabili, verifiche e controlli sugli insoluti, riscossioni coattive, controllo delle note spese, dilazioni di pagamento, secondo le procedure disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate;
- g. Azienda USL – Servizio Igiene Pubblica: vigilanza sanitaria

3. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle forme di cui al titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, o dal capitolato d'appalto in caso di concessione.

Art. 4

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, per lapidi o monumenti collocati senza le dovute misure precauzionali, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Il Comune, quale titolare dei cimiteri, ha la responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2043 del Codice Civile, cui deve far fronte attraverso un'opera di normale diligenza, controllo e vigilanza, fermo restando che la responsabilità oggettiva emerga in caso di dolo o colpa rispetto al verificarsi del danno ingiusto. Per i manufatti, lapidi, oggetti, composizioni floreali posti all'interno dei cimiteri e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità oggettiva di cui al citato articolo del codice civile fa capo ai privati proprietari.

3. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia rilevante penalmente.

4. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore. In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finché non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

5. Ogni qualvolta venga richiesta, da parte di un avente diritto, l'apertura di una sepoltura, il suo uso od eventualmente interventi sui cadaveri o resti in essa contenuti, e l'operazione richieda di operare su manufatti di altra concessione, l'operazione verrà effettuata solo una volta che sia pervenuto all'Ufficio Polizia mortuaria l'autorizzazione scritta ad intervenire su tali manufatti da parte del concessionario o erede.

Art. 5

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. accertamento di morte;
- b. il servizio di osservazione delle salme;
- c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi d'indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari, il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- e. l'inumazione in campo comune,
- f. la cremazione ai sensi dell'art.5 comma 1 della Legge 30 marzo 2001, n.130, nei casi d'indigenza accertata del defunto;
- g. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h. il feretro per i deceduti i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera dalla Giunta Comunale.

2. Lo stato di indigenza deve essere attestato e comunicato dai Servizi Sociali del Comune, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente;

3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale

Art. 6

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. La gestione delle sepolture, delle concessioni e delle operazioni cimiteriali avviene tramite un apposito programma informatico, il cui utilizzo ed aggiornamento obbligatorio è a carico di tutti i Servizi coinvolti nella gestione dei cimiteri comunali, per le loro attività di competenza.

2. Sono a disposizione del pubblico nell'Ufficio di Polizia Mortuaria, o nei luoghi previsti da apposite disposizioni o concessioni in appalto:

- a. il registro di cui all'articolo 52, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 conservato presso i cimiteri del Comune;
- b. l'elenco dei feretri tumulati ed inumati;
- c. l'elenco delle concessioni cimiteriali;
- d. l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno;

- e. l'elenco delle luci votive (qualora gestite direttamente dall'ente) o il nominativo del gestore;
 - f. il tariffario delle operazioni cimiteriali e delle concessioni;
 - g. copia del presente regolamento;
 - h. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
- 3.** Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri, la modulistica delle principali operazioni cimiteriali, il tariffario delle operazioni cimiteriali e delle concessioni in scadenza ed il presente Regolamento devono essere consultabili sul sito Internet del Comune.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- 1.** Il Comune di Sissa Trecasali, in ragione dei rilevanti oneri connessi alla realizzazione delle opere per costituire obitori e depositi di osservazione, in dipendenza anche delle modeste dimensioni demografiche, può adempiere in forma associata, tramite convenzione, all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dei servizi obitoriali e della medicina necroscopica e legale.
- 2.** L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio può essere autorizzata:
- a. dal Responsabile del Servizio;
 - b. dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persone accidentate;
 - c. dall'Autorità giudiziaria;
 - d. dall'Azienda USL.
- 3.** In assenza di strutture idonee, il Comune di Sissa Trecasali ha facoltà di individuare il deposito di osservazione nel territorio del Comune o in altro Comune.
La gestione, i costi e le procedure dovranno essere oggetto di specifica convenzione.
- 4.** L'accesso ai depositi di osservazione ed alle camere ardenti è sottoposto al rispetto degli orari stabiliti per i singoli luoghi, la permanenza oltre tali orari da parte di parenti o visitatori, è vietata.
Accesso e permanenza sono comunque vietati nei locali il cui ingresso è riservato ai medici necroscopi, o a personale appositamente incaricato per operazioni tecniche da effettuarsi sulla salma o sul cadavere.

Art. 8

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 1.** Se il decesso avviene in luogo di cura o presso un'abitazione privata, il periodo di osservazione deve essere osservato nel luogo del decesso.
In detto periodo, della durata minima di 24 ore, la salma non potrà essere trasportata in altro luogo, sottoposta a trattamenti conservativi o refrigeranti ed avrà collocazione tale da rendere visibili ed avvertibili eventuali manifestazioni di vita, ad eccezione dei casi

espressamente previsti da apposite disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali.

2. Il trasporto di salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione o dei cadaveri, con contenitore idoneo non sigillato può avvenire esclusivamente nei casi e con le destinazioni previste dall'articolo 12 del d.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e dall'articolo 10 della Legge Regionale Emilia Romagna 29 Luglio 2004, n. 19 e relative circolari e determinazioni interpretative ed applicative attualmente vigenti.

3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione

CAPO III FERETRI

Art. 9

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, per i quali è competente l'Azienda USL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'articolo 10, commi 8 e 9 Legge Regionale E.R. n. 19/2004

1) Art. 10 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradiizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto (), comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.*

2. I controlli sull'idoneità dei feretri sono effettuati in base a quanto stabilito dal d.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e dalla Legge Regionale Emilia Romagna 29 Luglio 2004, n. 19 e relative circolari e determinazioni interpretative ed applicative.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere demandate parzialmente dall'Ausl alle imprese di pompe funebri mediante apposita convenzione.

3. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.
4. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
5. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 6 Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
7. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
8. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
9. Ai feretri può essere posto nella parte inferiore del cofano un materassino di materiale assorbente e biodegradabile, o controcassa in materiale biodegradabile, qualità che devono essere certificate dalla ditta costruttrice, per scongiurare la fuoriuscita di liquami, quando la cassa è priva di controcassa zincata ed il trasporto avviene nei mesi da Maggio a Settembre compresi, oppure dopo 48 ore dal decesso, oppure quando la salma proviene da autopsie o riscontri diagnostici.

Art. 10

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b. per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - d. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e. per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.
- 3.** I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 4.** Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.
- 5.** Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 6.** Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 7.** Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 8.** È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre, in regime di libera concorrenza, può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune, ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali
2. Il Comune garantisce, nel proprio territorio comunale, mediante le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, o a disposizione dell'Autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione.
3. Sono servizi istituzionali, ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del d.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:
 - a. indigenti: lo stato di indigenza deve essere dichiarato e comunicato dai Servizi sociali del Comune, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b. casi di disinteresse da parte dei familiari: perché sia dichiarato il disinteresse dei familiari occorre che nessuno dei famigliari viventi partecipi alle pratiche funerarie, si occupi anche in parte delle onoranze funebri, non richieda di assistere alla cerimonia funebre e non partecipi alle procedure testamentarie, nel qual caso il Comune può attivare le procedure per la riscossione coatta dei corrispettivi;
 - c. salme o cadaveri di indigenti provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione (l'inadeguatezza dell'abitazione deve essere attestata dall'AUSL);
 - d. salme o cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - e. cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
 - f. parti anatomiche riconoscibili;
 - g. cadaveri di persone decedute sul territorio comunale quando, trascorsi 20 giorni dal decesso, nessun familiare abbia presentato domanda di diversa destinazione.

4. Nei casi di cui ai punti a, b, d, g, del comma precedente, l'ufficio provvederà in forma gratuita per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari nelle seguenti modalità:

- a. consegna del feretro, nel modello più semplice in dotazione e, nel caso di inumazione, senza zinco;
- b. vestizione;
- c. disbrigo pratiche;
- d. trasporto con carro dal deposito di osservazione al cimitero comunale, con eventuale sosta presso un luogo di culto;
- e. fornitura e posa di croce o stiletto in legno con l'indicazione delle generalità del deceduto sulla sepoltura.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio, acquisita la necessaria attestazione di stato d'indigenza rilasciata a cura dell'Assistente Sociale che valuterà la situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali, potrà avvenire, per ovvi motivi igienico-sanitari, anche a sepoltura avvenuta.

5. Qualora il deceduto per il quale si provvede al trasporto gratuito avesse in vita acquisito il diritto di sepoltura in loculo o tomba, purché nel territorio comunale, il Comune provvederà allo smontaggio della lapide, all'apertura della tomba, alla tumulazione in sostituzione dell'inumazione ed infine all'iscrizione sulla lapide stessa delle generalità del defunto.

6. La Giunta Comunale può disporre l'assunzione delle spese funerarie, o parte di esse, relativamente alle onoranze funebri, per persone residenti o di origine locale, particolarmente distintesi in vita e ritenute degne di particolare commemorazione.

7. Di norma i trasporti di salme, cadaveri e resti mortali vengono eseguiti con l'uso di auto funebri che devono rimanere a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri o all'ara cineraria. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato con altri veicoli.

Art. 13

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio o suo delegato.

2. La convenzione di Berlino 10 febbraio 1937, non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, quest'ultimi devono essere raccolti in una cassetta di zinco prevista dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria.

4. Per il trasporto delle urne cinerarie e di ossa umane all'interno di specifici contenitori, di feti e prodotti della gestazione, di prodotti del concepimento, nati morti, resti anatomici riconoscibili, non è obbligatorio utilizzare carro funebre in possesso delle caratteristiche previste dal d.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e il trasporto può essere effettuato da

qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione amministrativa, che dovrà comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:

- a. utilizzo per il trasporto di un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo ed in condizione di sicurezza per i contenitori;
- b. il percorso e le modalità del trasporto dovranno garantire la massima celerità e soste limitate a funzioni religiose o civili.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo, o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

6 Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione, se le ceneri restano nel territorio regionale.

Art. 14

TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di chiusura dei feretri, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Nel caso in cui nel territorio del Comune di Sissa Trecasali vengano celebrate solo le onoranze funebri, le imprese incaricate del servizio di trasporto funebre devono comunicare in forma scritta giorno, luogo delle onoranze, orario.

6. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica autorizzazione dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 15

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE E PERCORSO

1. Compete al Sindaco con ordinanze disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a. orari di svolgimento dei servizi;
- b. disciplina degli orari degli arrivi presso i cimiteri comunali;
- c. luoghi per la sosta di auto funebri in transito;

2. Non possono essere svolti trasporti funebri:

- a. nei giorni festivi; nel caso di due o più festività consecutive, i trasporti avverranno di norma nelle ore antimeridiane della seconda giornata, in altro giorno se la seconda coincide con le festività del 25 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, festa del Patrono;
- b. nelle ore notturne, fino ad un'ora dopo l'alba e oltre un'ora precedente il tramonto.

3. Sono ammessi in tutti i giorni e in tutti gli orari i trasporti di salme di persone accidentate o rinvenute nel territorio, ignote, da sottoporre a riconoscimento destinate a deposito di osservazione od obitorio, nonché di salme di persone decedute senza assistenza medica o in abitazioni inidonee all'osservazione, decedute durante il trasporto in ospedale, in ogni altro caso in cui sia richiesta quale destinazione il deposito di osservazione o obitorio e per trasferimenti di salme in Comuni diversi da Sissa Trecasali.

4. Durante lo svolgimento dei trasporti il carro funebre ha facoltà di sostare, anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali e divieti, dinanzi a luoghi di culto o di commemorazione, purché da ciò non derivi intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale.

5. L'autista della vettura funebre è tenuto a seguire tragitti ed ad attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino al massimo il pericolo ed intralcio, nonché la frammentazione del corteo delle macchine al seguito. Qualora non sia possibile il tragitto su percorsi alternativi, i mezzi adibiti alla consegna dei feretri ed i cortei funebri possono transitare nelle zone a traffico limitato.

6. L'incaricato del servizio di trasporto funebre deve trovarsi sul luogo di prelievo della salma o del cadavere almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per la partenza, che dovrà essere tassativamente rispettato.

7. Per i feretri in transito nel territorio le soste autorizzate possono essere:

- a. presso l'abitazione di residenza o di domicilio del defunto;
- b. presso tutti i luoghi di culto;
- c. presso le camere ardenti, obitori o luoghi di osservazione. Sono vietate ulteriori soste nelle camere ardenti, obitori o luoghi di osservazione presenti sul territorio comunale una volta effettuato il rito funebre.

8. È fatto divieto di fissare date, orari e modalità di cerimonie funebri, sia da parte di privati che da parte di agenzie, senza prima avere contattato ed avuto il necessario consenso dell'ufficio di Polizia mortuaria.

9. Per il trasporto di cadaveri la cui scheletrizzazione non sia stata accertata come completa, deve essere utilizzato un feretro con caratteristiche idonee, in particolare sotto l'aspetto della sua tenuta, o con le caratteristiche indicate dal Servizio di Igiene Pubblica, fermo restando in questo caso l'obbligo dell'uso di mezzi idonei.

10. Eccezioni alle disposizioni di questo articolo sono disposte dal Sindaco nelle forme e modalità previste.

Art. 16

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratta di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379, o di stati non aderenti; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 17

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di agenzia onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia, secondo la normativa vigente.

2. Costituisce condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione all'attività di trasporto funebre, l'utilizzo nella denominazione o nella ragione sociale dell'impresa di riferimenti diretti al Comune di Sissa Trecasali, ad Enti pubblici statali o locali, ed ai loro stemmi.

3. All'interno del carro funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali da parte del servizio Igiene Pubblica.

4. La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre può svolgersi unicamente nella sede autorizzata ed è assolutamente vietata all'interno e nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie o assistenziali per anziani, depositi di osservazione, obitori, uffici pubblici.

E' inoltre vietato, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.

5. Le autorizzazioni ai trasporti funebri di cadaveri autorizzati dal Comune nel territorio e per fuori territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione della tariffa come da apposita delibera di Giunta.

6. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del d. P.R 10 settembre 1990, n. 285.

Art .18

CONTROLLI SUI TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli CAPO IV del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

L'Amministrazione comunale esercita, tramite i propri addetti, il controllo di carattere amministrativo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

2. Qualora gli addetti ai controlli od altre autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o altri regolamenti e leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni, dovranno segnalare immediatamente agli organi competenti le irregolarità accertate.

3. Con disposizione del Responsabile del Servizio, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di 30 giorni, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.

4. La sospensione temporanea ripetuta per due volte determina la revoca dell'autorizzazione al trasporto funebre.

Art. 19

DISCIPLINA DEGLI ARRIVI PRESSO I CIMITERI COMUNALI

1. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel cimitero indicato.

2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri del territorio comunale, i competenti uffici comunali gestiscono gli orari di partenza e di arrivo dei feretri dei cadaveri, resti e ceneri presso i cimiteri in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali e, se possibile, la sepoltura del feretro nella stessa giornata del trasporto.

3. Per i feretri destinati alla sepoltura nei cimiteri comunali, l'impresa incaricata dell'organizzazione del funerale, prenota tempestivamente l'orario di partenza e/o arrivo

attraverso istanza rivolta all'Ufficio Polizia Mortuaria da comunicazione telematica o istanza scritta consegnata a mano da parte dell'incaricato all'organizzazione del funerale, contenente:

- a. dati anagrafici del defunto;
- b. data, ora e luogo del decesso;
- c. forma di sepoltura prescelta;
- d. data e ora della partenza;
- e. il percorso del funerale, eventuali soste e arrivo al cimitero, l'eventuale svolgimento del corteo a piedi, che saranno vincolanti per l'incaricato del trasporto funebre.

4. I cadaveri che pervengono con oltre 30 minuti di ritardo dopo l'orario previsto, potranno essere ugualmente tumulati o inumati, ma per questa operazione verrà contestata al soggetto responsabile del trasporto una sanzione, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente comprovati.

Art. 20

CORTEI FUNEBRI

1. Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri, anche a piedi, durante la cerimonia per le esequie.

2. La comunicazione del percorso e delle soste del corteo funebre, e le modalità con cui questo verrà svolto, deve essere comunicato all'Ufficio di Polizia Mortuaria dall'Impresa di onoranze funebri incaricata del trasporto o da un familiare del defunto, non oltre le 24 ore dall'inizio del trasporto.

3. Il corteo funebre può essere scortato da agenti della Polizia Municipale, da altro Corpo preposto alla sicurezza stradale o da altro soggetto appositamente incaricato, qualora la scorta fosse ritenuta necessaria al fine di garantire l'incolumità pubblica e la corretta circolazione stradale.

4. L'Ufficio di Polizia Mortuaria comunica telematicamente, appena possibile, all'Ufficio di Polizia Municipale, orari e modalità del trasporto funebre, comprensivo delle eventuali soste, per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza al corteo nelle modalità ritenute congrue.

5. I ministri di culto che intervengono all'accompagnamento funebre, si devono conformare alle disposizioni dell'Amministrazione comunale relative allo svolgimento dei funerali.

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

Art .21

ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli e seguenti della Legge Regionale 29 Luglio 2004, n.194, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1.** Sissa
- 2.** Trecasali
- 3.** Coltaro
- 4.** Ronco Campo Canneto
- 5.** Gramignazzo
- 6.** San Nazzaro
- 7.** Torricella
- 8.** Palasone

In ciascuno dei cimiteri suddetti deve esistere almeno un reparto destinato all'inumazione, un ossario comune e un cinerario comune. L'ossario e il cinerario possono essere anche riuniti in un'unica struttura.

Art .22

DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

- 1.** È vietato il seppellimento dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri, in luogo diverso dai cimiteri prima elencati, se non diversamente indicato dal presente Regolamento.
- 2.** L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spetta al Sindaco tramite il personale dell'Ufficio tecnico e della Polizia Municipale, ovvero ad altre persone od in altre forme riconosciute idonee e legittime ai sensi di legge.
- 3.** Le operazioni di Polizia Mortuaria condotte all'interno dei cimiteri sono di competenza esclusiva del Comune, che vi provvede in forma diretta od appaltata.
- 4.** Dette operazioni potranno essere gestite nelle forme previste dalla legge rimanendo in capo al Comune la gestione amministrativa, la disciplina delle concessioni e delle operazioni cimiteriali, nonché la progettazione e costruzione di opere cimiteriali.

Art .23

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

- 1.** All'interno del cimitero, l'Amministrazione ha facoltà di prevedere reparti speciali, che dovranno essere individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, resti ossei e delle ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico e a comunità straniere.
 - a.** Le spese per le opere necessarie per tali reparti e per tipi di sepoltura di maggiore durata rispetto a quelle comuni, sono a carico della comunità richiedente.
- 2.** Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti di cui al capo XVIII del d.P.R. n. 285/1990 e della normativa regionale.

3. Le parti anatomiche riconoscibili e i feti con età di gestazione superiore alle 16 settimane, possono essere tumulati in tomba privata già esistente, o in celletta di nuova concessione, alle stesse condizioni dei resti.

Specificata richiesta può essere avanzata dai genitori anche in presenza di prodotti del concepimento di presunta età gestazionale inferiore alle 16 settimane.

4 È vietata la sepoltura in cimitero di parti anatomiche non riconoscibili, che dovranno essere eliminate mediante termocombustione.

Art .24

AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Ammissione nei cimiteri: sono ricevuti cadaveri, resti e ceneri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 50 del d.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285:

- a. persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. persone morte fuori del Comune, ma che in vita vi hanno avuto o hanno attualmente la residenza anagrafica;
- c. persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune, in quanto familiari o conviventi del concessionario, o aventi acquisito particolari benemeritenze verso di esso; le persone conviventi o che hanno acquisito particolari benemeritenze potranno essere sepolte previa dichiarazione liberatoria in tal senso del concessionario o del soggetto avente titolo.
- d. persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma che al momento del decesso un parente o affine entro il 1° grado sia residente nel Comune.
- e. i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di Sissa Trecasali o aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune.
- f. nei cimiteri, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i feretri, i resti ossei, le ceneri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nel territorio, o che vi erano nate, o che risultavano avervi avuto la residenza , o comunque membri di famiglie dei concessionari, nei cimiteri, di sepolture private o di famiglia.

Art .25

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentito deporre fiori recisi nei contenitori predisposti, nelle lapidi poste davanti ai loculi in modo da non intralciare il passaggio e la visione delle altre tumulazioni. Altri materiali, quali vasi non predisposti e fissati al momento della collocazione della lapide,

composizioni floreali e qualunque oggetto che possa costituire un pericolo per l'incolumità pubblica, anche se collocato negli spazi destinati al passaggio e sui marciapiedi, potranno essere spostati a discrezione dal personale cimiteriale, presso i contenitori del materiale da rifiuto, ed essere eliminati dopo 7 giorni dal loro deposito, e potranno essere applicate le sanzioni previste.

Dei danni arrecati a persone o a cose dovuti alla violazione delle norme del presente comma, saranno ritenuti responsabili i familiari del defunto ed immediatamente denunciati e/o sanzionati.

2. Le confezioni floreali che accompagnano il funerale possono sostare nei pressi della sepoltura per 7 giorni, trascorsi i quali il personale addetto al cimitero può rimuoverle ed eliminarle come materiale di rifiuto. Tale materiale può essere rimosso prima del periodo previsto qualora fosse causa di esalazioni maleodoranti o nel caso le composizioni floreali risultassero appassite.

3. A disposizione dei visitatori sono collocati presso ogni cimitero rubinetti cui è possibile attingere l'acqua per il mantenimento dei fiori recisi e ceste ove collocare i fiori secchi ed i materiali di rifiuto. Durante i mesi invernali, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa al fine di prevenire rotture nelle condutture dovute al gelo.

Art .26

LAPIDI E COPRIFOSSA

1. É fatto obbligo a tutti i concessionari di provvedere, nel loculo in cui è stato tumulato un cadavere, resti o ceneri, entro 90 giorni, al montaggio di lapide o all'apposizione di un cartello plastificato, su cui dovrà essere riportato in caratteri alfabetici italiani, chiari e leggibili, il nome, cognome, data di morte dei defunti tumulati.

2. É compito della ditta fornitrice della lapide assicurare al momento del montaggio il rispetto delle norme vigenti, le disposizioni del Sindaco e dell'Ufficio Tecnico comunale.

3. I lavori di installazione delle lapidi e monumenti dovranno avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura del cimitero.

I familiari e le ditte fornitrici dovranno assicurare il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle lapidi e della loro stabilità.

Le ditte ed, in secondo luogo, i familiari incaricati, sono ritenuti responsabili di danni verificatisi a persone o cose causati da incidenti dovuti a noncuranza o a fissaggi male eseguiti.

Le ditte sono inoltre tenute ad effettuare i lavori di montaggio e smontaggio tramite loro strumentazione, avendo cura di non creare disagio ai visitatori, di non occupare aree di servizio con ponteggi o materiale e di non provocare danni alle murature e lapidi vicine, di non disturbare eventuali cerimonie in corso.

4. Le lapidi non corrispondenti al regolamento saranno fatte smontare, con oneri a carico del concessionario.

5. E' fatto divieto alle ditte che eseguono manufatti in marmo e lapidi in genere, di apporre sulla propria produzione, materiale pubblicitario in genere, pena la rimozione, previa diffida, del manufatto stesso da parte del Comune con addebito dei costi alla ditta interessata; targhette di piccole dimensioni applicate sulla lapide o copri fossa con

l'indicazione del nome del produttore della lapide e dell'indirizzo della sede, non sono da considerarsi materiale pubblicitario.

6. Le lapidi dovranno essere di marmo o granito o pietra simili a quelle esistenti.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice del lavoro di marmista di predisporre ed installare il manufatto avendo cura di salvaguardare l'impianto dell'illuminazione votiva provvedendo al collegamento sino al portalampada e senza danneggiare cavi, fusibili ed altri accessori. Qualora, al momento del collegamento alla rete la lampada non sia funzionante per danni provocati dal marmista, questi sarà tenuto allo smontaggio immediato della lapide e ripristino della funzionalità, senza spese né per il Comune né per la famiglia commissionante.

7. Nelle arcate o settori di nuova costruzione, qualora fosse previsto la collocazione anche delle lapidi, queste dovranno essere considerate come facenti parte della sepoltura e il concessionario non potrà sostituirle, se non in caso di rottura, con lapide di materiale e colorazione identica di cui si potrà prendere visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In assenza di queste, il concessionario dovrà provvedere alla sua installazione entro e non oltre 3 mesi dalla data di sepoltura a spese interamente a suo carico anche del montaggio; in difetto verrà iniziata la procedura per dichiarare la decadenza della concessione. Tale obbligo sarà inserito nel contratto di concessione.

8. In ogni fossa nel campo comune, a carico del comune, viene apposta una croce in legno o stiletto, opportunamente trattato per resistere alle intemperie, recante la targhetta metallica con incise le generalità del defunto e la data di morte.

a. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo, granito simili a quelle esistenti.

9. Lapidi e copri fossa con ingombri o altezze superiori a quelli stabiliti, piante ed arbusti che sporgono oltre la dimensioni della base e per oltre cm. 120,00 di altezza, verranno rimosse, con addebito delle spese a carico dei familiari, previa diffida sulla sepoltura. Spetta a questi ultimi inoltre il mantenimento in stato decoroso e curato della lapide stessa, con sostituzione delle parti danneggiate e cura degli arbusti piantumati.

10. La terra in eccedenza ed il materiale non utilizzato dovrà essere trasferito dalla ditta esecutrice al luogo destinato dal servizio di sorveglianza. Analogamente, dovrà essere riassetata e risistemata la terra circostante, se smossa o in caso di avvallamenti.

11. Non è consentita l'installazione di copri fossa o altri manufatti, ad eccezione di croci o stiletti in legno, su fosse in cui sia avvenuta la sepoltura di resti a seguito di esumazioni o esumazioni ordinarie.

12. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio monumenti, lapidi e copri fossa pericolosi per i visitatori, indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo con cui vennero collocate e le spese saranno messe a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

I provvedimenti di rimozione eseguiti a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, se non di massima urgenza, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pubblicati all'ingresso del cimitero o sull'Albo pretorio online del Comune per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 27

DISCIPLINA PER L'INGRESSO AI CIMITERI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. È ammesso l'ingresso di:

- a. mezzi atti a garantire la mobilità a persone disabili;
- b. biciclette condotte a mano;
- c. vetture o mezzi per carico e scarico di materiale, che si assumeranno le responsabilità relative ad eventuali danni provocati;

2 . È vietato l'ingresso:

- a. agli animali;
- b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il luogo di commemorazione;
- c. ai fanciulli di età inferiore ad anni dieci quando non siano accompagnati da adulti;
- d. ai mendicanti.

3 . All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:

- a. fumare e tenere contegno chiassoso;
- b. entrare con veicoli non adibiti a carico e/o scarico di materiali necessari a lavori all'interno dei cimiteri;
- c. introdurre oggetti irriverenti;
- d. rimuovere da tombe altrui fiori, oggetti o ornamenti;
- e. gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dai contenitori ed accumulare neve sui tumuli;
- f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, oggetti pubblicitari;
- h. eseguire lavori o iscrizioni su tombe senza la preventiva autorizzazione dei proprietari;
- i. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o manifestazione commemorative;
- j. assistere da vicino ad esumazioni, estumulazioni o traslazioni da parte di persone non autorizzate o che non siano parenti del defunto;
- k. qualsiasi attività commerciale a scopo di lucro, il posizionamento di distributori automatici, pannelli e cartelli pubblicitari ed il commercio da parte di ambulanti;
- l. gettare acqua se non nei punti a ciò destinati;
- m. effettuare fotografie o filmati, se non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- n. a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri trattenersi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio.

4. E' vietata, se non debitamente autorizzata dagli organi competenti, ogni attività commerciale o d'impresa nelle aree di rispetto dei cimiteri comunali di cui all'art.57 del d.P.R. n.285/1990.

5. Le celebrazioni di riti funebri all'interno del cimitero, qualora possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico, dovranno essere preventivamente comunicate e quindi autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

6. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, e l'apertura dei cancelli è regolata mediante dispositivi a funzionamento automatico e /o manuale.
Gli orari di apertura dei cimiteri vengono stabiliti dal Sindaco.
Il Sindaco può adottare ulteriori ampliamenti di orario nel periodo coincidente con la ricorrenza dei defunti, o in caso di eventi particolari.

Art. 28

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale, sia dipendente comunale che in forza a ditta concessionaria, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Altresì il personale è tenuto:

- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. ad indossare l'abbigliamento fornito e, ove non sia possibile, vestiario dignitoso e consono al luogo;
- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d. a trasmettere celermente agli uffici amministrativi le segnalazioni raccolte dai visitatori;
- e. ad osservare scrupolosamente le indicazioni fornite nel piano della sicurezza, ad indossare abbigliamento e dispositivi antiinfortunistici, a curarne la pulizia e disinfezione;
- f. a non rapportarsi con i dipendenti o i titolari di imprese di onoranze funebri in atteggiamenti confidenziali ed inopportuni;
- g. a vigilare sull'osservanza del divieto a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri di trattenersi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio.

Al personale è severamente vietato:

- a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di servizio che fuori orario;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri o ai servizi funebri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro;
- e. trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- f. bere alcolici o fumare all'interno dei cimiteri.

2. Salvo il fatto che non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui sopra costituiranno violazioni disciplinari per il personale comunale, violazione delle norme del capitolato per gli addetti di ditta concessionaria.

3. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

4. Durante lo svolgimento delle proprie mansioni il personale adibito a servizi di Polizia Mortuaria, o altro personale comunale incaricato di pubblico servizio, è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale, nonché ad esibire il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità, garantendo in qualsiasi circostanza l'identificazione.

TITOLO III

CREMAZIONE DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

CAPO I CREMAZIONE

Art. 29

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, RESTI MORTALI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco (o suo delegato) del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. a disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi;
 - d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della totalità degli interessati. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1).

4. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

6. Le ceneri derivanti dal processo di cremazione sono da considerarsi alla stregua di un cadavere e pertanto non sono divisibili.

CAPO II AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

Art. 30

AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata secondo la normativa vigente dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge, ove presente congiuntamente a tutti i parenti di primo grado o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di residenza, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c. l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;

- d. l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- g. la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- h. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. In caso di variazione di residenza con conseguente variazione del luogo di conservazione dell'urna, occorre richiedere l'autorizzazione preventiva al trasporto dell'urna stessa.

6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di sua scelta, assumendosi le spese relative.

7. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi, entro 30 giorni dal decesso dell'affidatario, di comunicare l'evento e rivolgersi all'Ufficio Polizia Mortuaria per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, assumendosi le spese relative

8. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

9. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a. per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c. per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d. della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

10. L'Amministrazione può prevedere una tariffa, per l'affido dell'urna cineraria da versare entro 30 giorni dal decesso. I bolli sono a carico del richiedente l'autorizzazione all'affidamento.

CAPO III DISPERSIONE – SEPOLTURA DELLE CENERI

Art . 31

AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso e dove viene autorizzata la cremazione, solo ed esclusivamente per il territorio regionale.

Nel rispetto della volontà del defunto e in ossequio alle forme di manifestazione di volontà previste dalla normativa vigente, le ceneri possono essere disperse al di fuori del territorio regionale. Al Comune della Regione Emilia Romagna, ove è avvenuto il decesso, spetta unicamente l'autorizzazione al trasporto delle ceneri. Al Comune, nel cui ambito territoriale è prevista la dispersione delle ceneri, spetta la relativa autorizzazione rilasciata in ossequio alla normativa locale, nel cui ambito territoriale, l'atto stesso è destinato a produrre i suoi effetti.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a. del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c. del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c. in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge congiuntamente ai parenti in primo grado o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

4. La dispersione può avvenire unicamente:

- a. in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;
- b. in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c. la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

- d. in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e. nel cinerario/ossario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario/ossario comune da parte degli operatori cimiteriali.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004.

Art. 32

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:

- a. tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero in cellette, in loculo già occupato da feretro previa richiesta da parte degli aventi diritto e pagamento delle tariffe per le operazioni richieste, o in loculi in cappelle gentilizie private previa richiesta del concessionario all'Ufficio di Polizia Mortuaria e pagamento dei diritti ove previsti;
- b. tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo, previo pagamento dei diritti ove previsti;
- c. deposito delle ceneri nel cinerario/ossario comune, presente in almeno un cimitero, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto.

Art. 33

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

- 1.** Le urne cinerarie possono essere tumulate in celletta nelle arcate predisposte o in loculo, tomba o altro sepolcro già occupato o prenotato per altro destinatario, in relazione alla capienza, previo pagamento delle tariffe ove previste.
- 2.** Le urne cinerarie non possono essere interrate da sole o sopra un altro feretro.
- 3.** In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario/ossario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- 4.** Il cinerario/ossario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti i così detti ossari comunali.
- 5.** Secondo il Piano Regolatore, in almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
- 6.** In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, deve essere allocata in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri e rendere possibili gli eventuali controlli da parte dei soggetti preposti.

Art. 34

TARIFFE

1. Le tariffe per:

- a. Il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento personale, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento personale;
- b. L'effettuazione delle operazioni cimiteriali di tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero;

possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 35

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente

incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 36

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di prevedere nel cimitero l'affissione di apposita targa individuale, con riportati i dati anagrafici del defunto, con spesa a carico dell'affidatario dell'urna o del richiedente la dispersione.

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

TITOLO IV

CAPO I SEPOLTURE

Art 37

INUMAZIONE

1. I campi di inumazione dei cimiteri sono divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità, se non ed esclusivamente nell'interesse della sistemazione cimiteriale a discrezione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le sepolture per inumazione sono da considerarsi comuni della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, non prorogabili.

Sono altresì consentite sepolture per inumazioni di durata trentennale non prorogabili, decorrenti dal giorno di seppellimento, su aree appositamente individuate e cedute in concessione, compatibilmente con le caratteristiche geomorfologiche del terreno dei vari cimiteri e l'eventuale disponibilità dell'area, dietro pagamento di apposita tariffa.

Viene richiesto il pagamento di un corrispettivo, come da tabella approvata con delibera di giunta:

a. al momento dell'inumazione:

1) per l'operazione materiale di interramento detta di scavo;

b. al momento dell'esumazione:

1) per l'operazione materiale di esumazione detta di scavo;

2) eventuali spese per la nuova collocazione dei resti;

3) per smaltimento rifiuti/cassa.

3. Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza; l'operazione verrà fatta con corde, a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il

feretro nella fossa, questa verrà riempita subito a mano o con mezzo meccanico; in questa fase può essere collocata nella fossa una parte di sabbia per consentire il deflusso delle acque meteorologiche e, se necessario, un prodotto additivo per accelerare in modo naturale la mineralizzazione del cadavere, purché tra quelli approvati dal Ministero della Sanità.

4. Ogni feretro destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, per ogni fossa è inumabile un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa;

- a. non sono inumabili nella stessa fossa, resti da estumulazione o urna cineraria;
- b. per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo e di altro materiale non biodegradabile; qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente se necessario, il coperchio della cassa di legno al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- c. è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- d. l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- e. in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 38

TUMULAZIONE

1. In luogo dell'inumazione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa o le ceneri possono essere tumulate in opere murarie (loculi o celle ossario) esclusivamente costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve rispettare le norme e disposizioni ministeriali e per quanto riguarda i feretri, secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le sepolture non possono in nessun caso avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

3. Non è possibile intervenire sulle sepolture in muratura con lavori che tendano ad aumentare la capacità della tomba. Le modifiche apportate dal Comune o dai privati ed eseguite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, avranno efficacia sino alla scadenza della concessione. Al termine della stessa, prima di una nuova concessione da parte del Comune, la struttura dovrà essere verificata e riportata, se possibile, alla condizione originaria.

Sono fatte salve le deroghe concesse dall'art. 106 del D.P.R. 285/90 ed dall'art. 16 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità.

4. Ove sia possibile, in linea con le direttive che emergono dalla normativa nazionale, saranno adottati i provvedimenti e soluzioni tendenti a garantire il recupero e l'utilizzo delle strutture esistenti e quindi ridurre il ricorso a nuovi ampliamenti; ove ciò non sia possibile, per difformità evidenti e non sanabili, da riferirsi sia ai regolamenti di Polizia Mortuaria che alla normativa per la sicurezza dei lavoratori, al termine della concessione la sepoltura verrà eliminata dalla disponibilità cimiteriale e non più ceduta.

5. È fatto divieto ai familiari dei cadaveri in deposito apporre lapidi nel vano d'accesso ed intralciare la parte antistante con altro materiale. E' consentita l'applicazione di un cartello commemorativo asportabile.

6. I resti mortali ossei o urne cinerarie possono essere tumulati:

- a. in ossario comune, gratuitamente, senza possibilità di recupero;
- b. in cassetta zincata, da tumulare in tomba privata a pagamento in celle resti, o in avello occupato di cui all'apposito tariffario

CAPO II ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Sono considerate esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza dei 10 anni dalla data di inumazione, la durata decennale è fissata dall'art. 82 del d. P.R 10 settembre 1990, n. 285. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle:

- a. dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio;
- b. quelle relative a feretri sepolti per un periodo di tempo superiore ai 10 anni in campo comune;
- c. quelle eseguite alla scadenza della concessione;

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento. Nel tempo strettamente necessario allo svolgersi delle operazioni al presente articolo, il cimitero può rimanere chiuso ai visitatori. È fatto divieto eseguire operazioni di esumazione, estumulazione di cadaveri, se non per causa impellente e dimostrata necessità, durante i festivi e prefestivi, nel periodo tra il 29 ottobre al 6 novembre compresi.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto previsto nel successivo articolo della raccolta delle ossa.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:

- a. permanere nella fossa originaria inumazione;
- b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'articolo 3 del d. P.R.15 luglio 2003, n. 254.

6. Il personale che esegue l'esumazione, stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. I resti vengono raccolti in cassetture predisposte o altro materiale consentito, da destinare ad altra destinazione nel cimitero, previa domanda degli aventi diritto.

7. I parenti o altre persone interessate, avvertiti dal giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi.

8. Qualora venga richiesta dai famigliari o parti interessate, la conservazione dei resti in celletta ossario o inserimento in avelli, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa dovuta; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

9. Il Sindaco ha facoltà di prescrivere la cremazione dei resti mortali indecomposti.

Art. 40

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura degli elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei feretri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune, è reso noto con comunicazione da affiggere in bacheca all'ingresso dei cimiteri con congruo anticipo.

Art. 41

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria dei feretri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta dei famigliari e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite operazioni di esumazione o estumulazione quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'Azienda USL dichiari che queste possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del Comune o del personale gestore del cimitero se il servizio è appaltato, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'Azienda USL può essere richiesta dal

Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico- sanitaria.

4. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.P.R 10 settembre 1990, n. 285, con esclusione dei mesi da maggio a settembre.

5. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione ordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni da decesso e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Usl dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 42

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a. a richiesta dei famigliari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni.
- b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni a tempo determinato dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto nelle bacheche di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. Avvisi di scadenza saranno esposti sui singoli loculi interessati.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale.

6. I famigliari o altre persone interessate, avvertiti dal giorno e dell'ora dell'operazione, potranno assistervi.

7. I resti mortali se completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco o altro materiale idoneo, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune indecomposti, previa apertura o squarci della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 d. P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di

avvolgimento in zinco. In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso scritto degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. E' vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre i cadaveri entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nell'articolo 3 d.P.R **11.** luglio 2003, n. 254.

Art. 43

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente o a pagamento.

2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in celle ossario o in loculo, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tabella tariffaria.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, su richiesta, sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tabella tariffaria. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica quanto previsto dall'art. 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2704 e successive modificazioni.

4. L'Ufficio Polizia Mortuaria non ha obbligo di avvisare i famigliari che si sono disinteressati o hanno firmato la richiesta di collocamento resti in ossario comune.

Art. 44

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni i sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in altra destinazione. Le stesse potranno essere collocate in avello già occupato da feretro o da resti, oppure in avello prenotato, previo pagamento della tariffa in vigore o avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate in cinerario/ossario comune.

2. In caso d'inserimento di resti mortali e/o ceneri in avello riservato, la richiesta dovrà essere sottoscritta dal titolare della concessione e l'inserimento degli stessi non inciderà sull'inizio della decorrenza d'uso che scatterà solo alla data di occupazione del titolare del diritto.

3. L'inserimento è consentito per un numero massimo di due resti, con rapporto di parentela sino al 3° grado in linea retta, sino al 3° grado in linea collaterale ed affini di 1° grado.

Art. 45

RECUPERO DEI MATERIALI

- 1.** I materiali e le opere installate sui loculi alla scadenza delle concessioni o al momento dell'esumazione/estumulazione, dovranno essere smontati e smaltiti a carico del concessionario o del parente del cadavere inumato/tumulato, qualora ciò non venisse fatto, al momento dell'esecuzione dell'estumulazione o dell'esumazione, passeranno di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri o provvederne allo smaltimento.
- 2.** Sarà consegnato agli eredi qualsiasi oggetto o monile recuperato al momento della esumazione/estumulazione del cadavere, per cui gli interessati potranno presenziare all'operazione programmata. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto documento in duplice copia uno firmato e consegnato al reclamante, l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Economato. Le procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso di disinteresse dei familiari o di richiesta di esumazione/estumulazione per ossario comunale.
- 3.** Per coloro i quali non intendono assistere alla esumazione/estumulazione, ma sono interessati alla consegna degli oggetti di cui al precedente comma, dovranno avanzare preventivamente richiesta specifica scritta all'ufficio Polizia Mortuaria che passerà la richiesta per competenza al necroforo comunale o all'ufficio Tecnico comunale qualora il servizio di estumulazione/esumazione venga svolto da personale dell'Ufficio Tecnico; non verranno pertanto accolti reclami o richieste giunti dopo l'esecuzione del lavoro.
- 4.** In caso di mancata richiesta da parte degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione, dovranno essere consegnati al Responsabile del Servizio Economico, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi dalla data del rinvenimento. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 46

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.** Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il d.P.R 10 settembre 1990, n.285;
- 2.** Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 91 e seguenti del d.P.R 10 settembre 1990, n.285;
- 3.** Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto

ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato etc.) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.P.R 10 settembre 1990, n.285;

4. Nelle more di adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 47

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni o comunque secondo la normativa vigente;

2. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture a tumulazione la ubicazione, la superficie dei singoli lotti, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 d. P.R. 10 settembre 1990, n.285 e secondo la normativa vigente prevista per la costruzione dei nuovi cimiteri. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro secondo la normativa vigente.

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del d.P.R 10 settembre 1990, n.285;

4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. L'Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio può decretare con proprio atto la soppressione di un cimitero, per motivi legati a problemi urbanistici, ambientali, di osservazione della zona di rispetto, indicando il termine delle opere di ampliamento previste.

L'atto decretante la chiusura del cimitero dovrà essere contenuto nel piano regolatore cimiteriale, con indicazione dei tempi di attuazione.

7. Nei cimiteri per cui è programmata la fine degli ampliamenti, si applicano le seguenti direttive:

- a. non verranno accolti cadaveri se non in presenza di tombe già in possesso, ove la capacità consenta la tumulazione immediata;
- b. non saranno autorizzate inumazioni di qualunque tipologia, se non di cadaveri non mineralizzati provenienti dallo stesso cimitero, tumulazioni di resti mortali, resti ossei o ceneri, dispersione di ceneri, depositi di resti in ossario comune.

TITOLO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 48

CONCESSIONI

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato per la quale viene data la concessione, per un periodo determinato e revocabile, opera sepolcrale costruita dal Comune stesso all'interno del cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprietà, essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, riservando agli interessati, la facoltà di rinnovare la concessione alle condizioni in vigore alla scadenza della concessione. Per sepolture individuali si intendono loculi, celle ossario per cassette di resti mortali e urne cinerarie.

2. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Amministrazione, è stipulata ai sensi del Regolamento comunale dei contratti dal Responsabile del settore.

L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la libera scelta, in rapporto alla disponibilità del cimitero. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La forma dell'atto di concessione è quella della scrittura privata registrabile in caso d'uso, le spese di bollo, tasse, registrazione, eventuali diritti d'ufficio se previsti sono a carico del concessionario.

4. Salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale per le tombe perpetue, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente la tipologia della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto d'uso. La data di decorrenza della concessione dovrà risultare nell'atto di concessione.

6. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato ed hanno la seguente durata:

- a. concessione di loculi per sepolture individuali : 40 anni con la possibilità di un solo rinnovo di altri 20 anni ;
- b. concessione di cellette ossario o loculi medi: 40 anni con la possibilità di un solo rinnovo di altri 20 anni;
- c. concessione per aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: 99 anni;
- d. le tariffe delle concessioni vengono determinate dalla Giunta Comunale.

Art .49

MODALITA' DELLE CONCESSIONI

1. La sepoltura individuale può concedersi solo in presenza del feretro, dei resti o ceneri per celle ossario.

L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la libera scelta, in rapporto alla disponibilità del cimitero.

La concessione in uso delle sepolture è riservata al destinatario della concessione, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. L'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita con facoltà di valutare la disponibilità degli stessi loculi, qualora:

- a. il coniuge o convivente, chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto;
- b. a persone in vita che ne facciano richiesta per sé ed abbiano raggiunto i 70 anni;
- c. entrambi i genitori chiedano di riservarsi due loculi adiacenti o contigui anche in linea obliqua a quello occupato dal/dalla figlio/a;
- d. per le concessioni di loculi, celle ossario, senza presenza di feretro o di cassetina resti, verrà pagato un diritto di prenotazione, pari al 50% sul prezzo del loculo o della cella secondo il tariffario vigente alla richiesta. La decorrenza della durata della concessione sarà la data della sepoltura.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata prevista dal presente regolamento dalla data di tumulazione del feretro per il quale è stato concesso. Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso del loculo; è riservata agli eredi o agli aventi interesse, la facoltà di rinnovare la concessione per la durata consentita dalla norma regolamentare e secondo il tariffario vigente.

4. In caso d'inserimento di resti mortali e/o ceneri in avello riservato, la richiesta dovrà essere sottoscritta dal titolare della concessione e l'inserimento degli stessi non inciderà sull'inizio della decorrenza d'uso che scatterà solo alla data di occupazione del titolare del diritto. E' consentito l'inserimento di resti mortali e/o ceneri in avello già occupato o riservato per un numero massimo di due famigliari. Il diritto d'ingresso di resti mortali e/o ceneri, in avello occupato o riservato, è consentito ai famigliari con rapporto di parentela sino al 3° grado in linea retta, sino al 3° in linea collaterale ed affini di 1° grado.

5. Qualora si arrivi ad un numero minimo di avelli, l'amministrazione comunale, con apposita delibera di giunta comunale, potrà riservarsi di sospendere le prenotazioni.

6. I loculi di nuova costruzione, potranno essere concessi corredati di lapide. In assenza di queste, il concessionario dovrà provvedere alla sua installazione entro e non oltre 3 mesi dalla data di sepoltura a sue spese; in difetto verrà iniziata la procedura per dichiarazione della decadenza della concessione.

7. Non verrà in alcun caso concesso il diritto d'uso di loculo o tomba per la tumulazione di urne cinerarie, cassette con resti ossei che potranno essere tumulate nelle celle ossario nelle arcate predisposte oppure in loculi già occupati da feretri previo pagamento del diritto come da tabella tariffaria.

Art .50

PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI

- 1.** Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposita tabella vigente. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di seppellimento. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore ai 6 mesi.
- 2.** Sono a carico del concessionario le spese di stipula del contratto e spedizione del contratto se richiesto e delle eventuali operazioni cimiteriali.
- 3.** Al richiedente una concessione a seguito di tumulazione, che risulti inadempiente circa il pagamento, è prevista la diffida con cui il Responsabile del servizio può ordinare l'estumulazione del cadavere e la sua inumazione in campo comune con costi a carico del concessionario, restituendo la concessione alla disponibilità cimiteriale.
- 4.** Le tariffe per le prestazioni inerenti il servizio vengono approvate con atto specifico dalla Giunta Comunale.

Art. 51

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1.** Il concessionario allo scadere della concessione, potrà chiederne il rinnovo prima della scadenza oppure entro 90 giorni dopo la scadenza, a condizione che la sepoltura sia rinnovabile.
Trascorsi i 90 giorni dalla scadenza della concessione senza che sia pervenuta richiesta di rinnovo da parte del concessionario, la sepoltura dovrà essere liberata nei tempi calendarizzati dall'Ufficio Polizia Mortuaria e dovrà tornare in disponibilità al Comune.
- 2.** Sono rinnovabili, per un periodo massimo di anni 20 e per una volta sola:
 - a. i loculi;
 - b. le cellette per resti ossei o ceneri;
 - c. i loculi medi;di cui le concessioni non siano mai state rinnovate, a richiesta del concessionario, sempre che non sia richiesta altra destinazione.
- 3.** Il rinnovo delle concessioni di cui all'art.48 comma 6 lettere a) b) è possibile per altri 20 anni con la riduzione della metà della tariffa vigente. Per i loculi dati in concessione per anni 30 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si prevede la possibilità di un rinnovo di altri 30 anni con la decurtazione del 15% della tariffa vigente.
- 4.** Le concessioni possono essere rinnovate sei mesi prima della scadenza, previo pagamento tariffa in vigore, la decorrenza sarà dalla data di scadenza.
- 5.** I cadaveri collocati nella sepoltura scaduta dovranno essere estumulati nei termini che saranno predisposti dall'Ufficio di Polizia Mortuaria anche quando il servizio sia in appalto, ed i resti in essi contenuti troveranno altra collocazione secondo le disposizioni del presente Regolamento.

6. Qualora nella concessione scaduta e non rinnovata si trovassero cadaveri per i quali non fosse trascorso il periodo di tempo previsto per le estumulazioni ordinarie, e il concessionario fosse irreperibile o mostrasse disinteresse, i cadaveri dovranno essere tolti dalla sepoltura e inumati per anni 10, con costi a carico dell'Amministrazione comunale e secondo quanto previsto dal d.P.R 10 settembre 1990, n.285.

Art. 52

SEPOLTURE ABBANDONATE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca può essere esercitata dal Comune:

- a. quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico interesse;
- b. per le concessioni perpetue individuali o di durata superiore a 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione, 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma per le concessioni delle tombe di famiglia, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente al suo ampliamento.

2. In caso di revoca, i concessionari hanno diritto all'estumulazione del cadavere, trasporto dei resti mortali in nuova sepoltura all'interno del Comune o dei resti ossei nell'ossario comunale. Nel caso di traslazione in una nuova sepoltura del Comune, saranno a carico del Comune anche le spese per il trasferimento o smaltimento della lapide presente sulla concessione revocata, eventuali costi di adattamento della lapide alla nuova sepoltura sono a carico dei famigliari.

3. Nel caso in cui vi fosse disinteresse da parte del concessionario, il cadavere o i resti verranno collocati secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento.

4. La decadenza o revoca di qualunque tipologia di concessione può essere dichiarata dal Responsabile del Servizio, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione e senza rimborso, nei seguenti casi:

- a. quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e incuria, ovvero una sepoltura sulla quale non sia più leggibile o riconoscibile uno dei dati identificativi dei defunti in esso deposti, o quando non siano osservati gli obblighi derivanti dalla manutenzione, in particolare nel caso in cui la lapide o altri manufatti presenti sulla sepoltura, risultassero pericolosi per l'incolumità pubblica.
- c. quando i concessionari e i discendenti, anche per le concessioni perpetue, siano estinti o irreperibili e le sepolture risultino come quanto descritto alla precedente lettera;
- d. quando non siano stati rispettati i termini contrattuali;
- e. quando la sepoltura non viene occupata entro i 60 giorni dalla data del decesso della persona a cui era stata riservata la sepoltura;
- f. quando vi sia traslazione o estumulazione di feretri, cassetine o urne senza rinuncia alla concessione.

5. La revoca o decadenza della concessione deve essere assunta previo avviso di avvio del procedimento, da trasmettere, qualora la loro identificazione fosse possibile a seguito

delle ricerche condotte dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, ad almeno uno degli aventi diritto entro il 2° grado di parentela, e da pubblicarsi sull'Albo pretorio online del Comune, all'ingresso del cimitero e sul sito online del Comune per giorni 60 continuativi, a cui può seguire il provvedimento di revoca o decadenza, che avrà efficacia, qualora non intervenissero elementi sufficienti a rendere nullo il provvedimento, al termine della sua pubblicazione che dovrà avvenire con le stesse modalità e tempi prima descritti.

Il provvedimento deve essere comunicato ad almeno uno degli aventi diritto entro il 2° grado di parentela, qualora fossero identificabili, tramite uno seguenti sistemi: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, notifica.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria potrà decidere ulteriori forme di pubblicazione che ritenesse opportune.

Art. 53

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato secondo il regolamento vigente, quando la sepoltura non è stata occupata dal feretro.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, con una istanza scritta, il rimborso di una somma pari:

- 30% della tariffa della concessione al momento della rinuncia, se la stessa avviene entro 15 anni dal contratto;
- 20% della tariffa della concessione al momento della rinuncia, se la stessa avviene entro 20 anni dal contratto;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione.

3. Non verrà rimborsato il costo della lapide.

4. Non saranno accettate richieste di rimborso di loculi già occupati da feretri. Qualora gli eredi o gli aventi titolo alla successione decidessero per un'estumulazione prima della scadenza della concessione, anche in caso di una concessione perpetua, il comune non ha obbligo di rimborso.

5. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di accettare la rinuncia spontanea della concessione, e qualora la rinuncia non venisse accolta, questa resterà a carico del concessionario sino al termine stabilito contrattualmente.

TITOLO VII

SEPOLCRI FAMILIARI CAPPELLE GENTILIZIE

Art. 54

SEPOLTURE PRIVATE

1. L'Amministrazione potrà concedere all'interno dei cimiteri apposite aree, secondo quanto previsto dal piano regolatore vigente, destinate all'edificazione di cappelle gentilizie.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero ai sensi dell'art.91 d. P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Se previsto dal piano regolatore, le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario deliberato dalla Giunta. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

3. La concessione si farà constare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tasse, registrazione, eventuali diritti d'ufficio se previsti, sono a carico del concessionario.

In particolare l'atto di concessione deve contenere:

- la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- la durata;
- il rappresentante dell'Ente, i concessionari;
- i feretri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (di famiglia o di collettività);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- l'eventuale deposito cauzionale presentato.

4. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è concessa a tempo determinato della durata di anni 99 e rinnovabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile, o comunque cedibile per atti tra vivi. Ogni atto contrario è nullo di diritto. E' data secondo la disponibilità e secondo il piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 55

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.). Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma sia del 2° comma dell'art. 93 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o convivente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.

La sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o da chi avente titolo, con un'apposita richiesta da presentare all'ufficio anche per l'ingresso di resti o urne cinerarie.

2. Le persone conviventi che hanno acquisito particolari "benemerienze" nei confronti del concessionario, potranno essere sepolte previa dichiarazione liberatoria resa in tal senso dal concessionario o altro soggetto avente titolo anche per l'ingresso di resti o urne cinerarie.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

3. Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concesso e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 56

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di feretri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito, calcolato dall'ufficio tecnico comunale, a garanzia delle opere stesse. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Art. 57

COSTRUZIONE DELL'OPERA-TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione per le costruzioni delle cappelle gentilizie, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ai sensi dell'art. 94 comma 1 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285 ed all'esecuzione delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per giustificati

motivi, da valutare da parte dell'ufficio tecnico comunale, può essere concessa una proroga di sei mesi.

Art. 58

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura; in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria utilizzando, se presenti, servizi informatici.

2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale, possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

3. I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili:

- in linea retta;
- per successione Jure sanguinis;
- in mancanza di tale titolo, Jure hereditatis.

I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno, questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, agendo in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro espresso consenso, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.

I documenti dei trapassi verranno conservati nell'ufficio di Polizia Mortuaria nell'archivio dei cimiteri

4. Nel caso di successione Jure hereditatis per mancanza di eredi legittimi per Jure sanguinis, l'erede, dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi secondo il comma 3 precedente, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il comune provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo determinato dall'ufficio tecnico comunale. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia. Trascorso il termine perentorio di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il

comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione. Le cappelle gentilizie rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica secondo valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

6. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni d'aree libere, salvo i casi di decadenza quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da feretri, ceneri o resti;

in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del solo deposito cauzionale eventualmente consegnato.

7. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da feretri, ceneri o resti.

8. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti dati in concessione per anni 99 o perpetui, salvo i casi di decadenza, a condizione che siano liberi o liberabili da feretri, ceneri o resti.

Art. 59

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

2. La decadenza della concessione può essere dichiarata con le modalità e nei casi previsti dalle normative vigenti.

Il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

3. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d. P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VIII

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE FUNEBRI

Art. 60

ACCESSO AI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

7. Dal 29 ottobre al 6 novembre di ogni anno è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale da costruzione in tutti i cimiteri comunali. Le imprese edilizie e i marmisti entro tale periodo debbono aver provveduto alla sospensione di tutte le costruzioni non ultimate, alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 61

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell' Ufficio Tecnico comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 62

RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma calcolata dall'Ufficio Tecnico comunale, a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni e a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 63

RECINZIONE AREE- MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 64

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 65

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 66

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 67

VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 60

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Art. 68

LAMPADE VOTIVE

1. I concessionari, o chi avesse interesse, possono richiedere l'allacciamento della tomba all'illuminazione votiva.
2. Le tariffe per la gestione del servizio sono predisposte dall' Ufficio Tributi a cui fare riferimento, o nei cimiteri dove risultasse appaltato, alla ditta esecutrice a cui occorre rivolgersi direttamente.
3. Coloro che risultano inadempienti relativamente al pagamento delle quote, vengono invitati con un secondo richiamo a regolarizzare la posizione entro il termine di 90 giorni. In caso di non ottemperanza anche al secondo invito, viene immediatamente disattivato il collegamento ed il ripristino comporterà il pagamento dei sospesi, nonché la quota fissa di nuovo allacciamento.

Gli utenti sono inoltre tenuti a trasmettere eventuali cambi di indirizzo o variazioni dell'intestazione;

L'amministrazione Comunale sospenderà l'erogazione del servizio in caso di irreperibilità dell'utente.

4. È fatto divieto ai concessionari di intervenire personalmente sugli impianti elettrici, o di incaricare ditte od imprese, richiedendo qualsiasi intervento solo ed esclusivamente all'Ufficio comunale preposto.

È vietato inoltre far uso di lampade particolare od impianti che determinino un consumo di energia superiore a quello previsto dalla lampada fornita dal Comune.

5. E' possibile disdire l'allacciamento previa richiesta scritta, la cui data varrà come decorrenza.

La disdetta non dà luogo a restituzione della somme già versate.

Art. 69

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero principale del Comune e degli altri cimiteri del Comune, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari, che saranno assegnati gratuitamente dal comune (Legge 9 gennaio 1951 n.204 e Legge 12 giugno 1931, n. 877, Legge 14 ottobre 1969, n.365, Circolare del Commissariato Generale Caduti in guerra n. 2/4108/Interno del 19 dicembre 2001).

Art. 70

MAPPA

1. Presso l'Ufficio Polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 71

ANNOTAZIONI IN MAPPA

- 1.** Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2.** La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei feretri;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 72

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

- 1.** Il personale indicato all'art. 52 comma 1 e comma 2 del d.P.R 10 settembre 1990, n.285 è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 dello stesso Regolamento nazionale il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, per ogni cadavere ricevuto, ritirando e conservando presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 2.** I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 3.** Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
- 4.** Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 73

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, terrà annotati, suddiviso per cimitero e secondo i programmi informatici utilizzati, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura;

Art. 74

SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza da presentare al Sindaco.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione.

2. Dette disposizioni non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

3. Dalla stessa data viene abrogato il Regolamento del Comune di Sissa approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 20 marzo 1995, successivamente modificato con delibera n. 25 del 19 dicembre 2003 e delibera n. 15 del 28 marzo 2011, ovvero il Regolamento del Comune di Trecasali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22 dicembre 2003, modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 5 febbraio 2010.

Art. 76

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 d. P.R. 285/1990.

Art. 77

ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE

1. Per le concessioni in essere, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune né può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune avviene, con deliberazione della Giunta Comunale, su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da idonea documentazione, tendente a dimostrare il diritto dei membri della relativa famiglia ad essere ivi sepolti, con riferimento alla discendenza, da dimostrare, dal fondatore del corrispondente manufatto cimiteriale. In particolare dovrà essere dimostrato l'uso continuativo della sepoltura privata da parte della famiglia del richiedente nel tempo, partendo dal fondatore stesso.

3. Ove i fatti risultino comprovati, a seguito di istruttoria da parte dell'Ufficio Polizia Mortuaria sentito per la parte tecnica l'Ufficio Tecnico Comunale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Per tale finalità la Giunta Comunale approverà uno schema – tipo di concessione. Il conseguente atto stipulato sarà soggetto a registrazione, con spese tutte a carico del concessionario.

4. L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero dei posti feretri realizzati o realizzabili;
- c) la durata;
- d) la/le persona/e del/dei concessionario/i o, nel caso di Enti/Collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
- e) i feretri già accolti, quelli destinati ed esservi accolti o i criteri per la precisa individuazione;

f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

5. Ai fini di cui al precedente comma si precisa che: trattasi di tumulazione per famiglie, quindi trovano applicazione le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria, d.P.R. 10 3 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche o integrazioni, per le tumulazioni/inumazioni e le estumulazioni/esumazioni;

- a. il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro;
- b. qualora nel manufatto oggetto delle singole concessioni, oltre alle parti destinate a sepolture private, vi siano parti comuni (es. pareti esterne, copertura) soggette allo specifico regime giuridico della comunione disciplinato dall'art. 1100 e successive modifiche ed integrazioni del Codice Civile, tali parti comuni sono di competenza dei concessionari pro – quota indivisa, in proporzione alla cubatura complessiva dei singoli sepolcri privati oggetto delle rispettive concessioni. Nei relativi atti di concessione dovrà essere indicata tale cubatura. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni gravano, quindi, pro – quota sui concessionari i quali, entro sei mesi dalla data delle concessioni, dovranno comunicare al Comune il nominativo di uno di essi, designato a mantenere i rapporti con il Comune stesso, per gli interventi in parola che dovranno essere preventivamente comunicati;
- c. i concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe private; trovano applicazione le norme in materia di revoca, decadenza ed estinzione stabilite nel predetto Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni e le successive norme che nel tempo dovessero essere emanate nella stessa materia, ivi compresi i relativi regolamenti comunali.

6. In particolare, qualora la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura stessa o quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo, può essere dichiarata la decadenza della concessione.

7. I discendenti del fondatore del sepolcro possono, in luogo, della domanda di cui al precedente 2^a comma, rinunciare con atto scritto alla concessione. In tal caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. A seguito della rinuncia, il Comune potrà liberamente disporre del sepolcro stesso e provvedere per il rilascio di una nuova concessione, che avrà carattere oneroso e a tempo determinato. Per la determinazione della relativa tariffa si terrà conto delle spese che il Comune ha dovuto sostenere per la sistemazione del sepolcro

Art. 78

VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SANZIONI

1. Per le violazioni previste dal presente Regolamento che non costituiscano reato, elencate successivamente e che per le quali non è prevista specifica sanzione, si applica una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis Testo Unico degli Enti Locali.

2. Per le seguenti violazioni, potrà essere applicata la sanzione amministrativa ai sensi del comma precedente:

- a. presenza in cimitero durante le ore di chiusura e uso indebito dei dispositivi di emergenza per apertura dei cancelli;
- b. accesso non autorizzato a depositi di osservazione e obitori comunali;
- c. per tutti i casi previsti nell'art.27 del presente Regolamento;
- d. accesso in locale non consentito;
- e. deposito ed occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale da parte di ditte che svolgano lavori all'interno dei cimiteri;
- f. deposito di materiale senza preventiva autorizzazione;
- g. mancata apposizione di segnalazione o transennamento, quando il passaggio dei visitatori possa costituire pericolo;
- h. mancata pulizia e/o riassetto delle aree dopo lavori eseguiti;
- i. abbandono di materiale di risulta;
- j. deposizione e presenza di fiori, piante e oggetti commemorativi con ingombri superiori al consentito o collocati in spazi non idonei;
- k. abbandono di materiale di risulta, da parte di visitatori (terra, ghiaia, fiori, plastica, foglie, ecc.) fuori dai contenitori;
- l. mancata applicazione della lapide, di un cartello plastificato o di una targhetta metallica, entro 90 giorni dalla sepoltura ;
- m. violazione del luogo di osservazione del cadavere, o trasporto o trattamento del cadavere non autorizzato durante il periodo di osservazione ;
- n. intervento non autorizzato all'interno della cappella gentilizia privata ;
- o. arrivo di cadavere presso il cimitero oltre i 30 minuti rispetto all'orario concordato tra il soggetto responsabile del trasporto e l'Ufficio di Polizia Mortuaria .
- p. interventi sull'impianto lampade votive non autorizzati e non comunicati all'ufficio preposto;
- q. effettuare o variare, senza avere comunicato all'Ufficio di Polizia Mortuaria , date, orari, itinerari e modalità relativamente a trasporti e cerimonie funebri ;
- r. mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte di personale dell'impresa;
- s. fissaggio di lapidi o monumenti in modo da non garantire sufficiente sicurezza del manufatto ;
- t. interventi su strutture murarie non autorizzati, finalizzati a modificare la capacità delle sepolture ;
- u. irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- v. mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- w. mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- x. mancato servizio;
- y. inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri o altresì alle norme relative alla sicurezza del lavoro;
- z. trasporto funebre in contenitore non sigillato, ad esclusione dei casi autorizzati;
- aa. esercizio dell'attività di onoranze funebri anche attraverso la negoziazione degli affari all'interno di strutture sanitarie, depositi di osservazione, obitori ed uffici pubblici .

Art. 79

NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supplemento ordinario alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.